



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**

## **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA**

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA  
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205  
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: dplnd.latina@lnd.it

### **Stagione Sportiva 2019-2020**

**Comunicato Ufficiale N° 29 del 22/11/2019**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

**PRONTO A.I.A. - 0641217705**

#### INDICE

Messa di Natale	Pag. 2
Delibere Corte Sportiva di Appello Territoriale	Pag. 3
Programma gare di recupero	Pag. 5
Variazioni programma gare	Pag. 5

**SEGRETERIA**

## **NATALE 2019**

**Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, considerando la piacevole tradizione che si rinnova da alcuni anni, invita tutti gli sportivi - dirigenti, tecnici, arbitri, calciatori e rispettive famiglie - a condividere la Festività del Santo Natale partecipando alla celebrazione della Santa Messa presso il**

**Nuovo Santuario della 'Madonna del Divino Amore'  
Via Ardeatina, km 12,000 – Roma**

**LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019 - ORE 17:30**

**L'invito, rivolto a tutti gli operatori delle Società di Lega Dilettanti e di Puro Settore Giovanile, viene esteso anche a tutti i sostenitori delle stesse Società e a quanti intendano partecipare. Come tradizione, ci sarà lo scambio degli auguri per un felice Natale ed un sereno Anno Nuovo, e si coglierà l'occasione anche per donare a tutti i giovani calciatori presenti un piccolo omaggio. Le Società interessate sono invitate a quantificare con anticipo il numero dei loro tesserati che prenderanno parte alla Celebrazione (compilare la 'Scheda di Adesione' allegata, che dovrà essere restituita o a mano, o via fax, o via mail [crInd.lazio01@figc.it](mailto:crInd.lazio01@figc.it)). Nell'auspicare una numerosa e convinta partecipazione, si prega di raggiungere il Santuario non oltre le ore 17:15. Altresì, al presente Comunicato Ufficiale viene allegata una locandina che potrà essere affissa nelle Sedi societarie.**

**DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

**1° COLLEGIO**

Presidente: CARLO CALABRIA  
Componenti: ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GEMINIANI GABRIELE PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NOTO FEDERICO E RANUCCI LUCA PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 6/11/2019 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – FORMIA CALCIO A.S.D. del 3/11/2019 – Campionato Eccellenza)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la società

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dell'allenatore Geminiani Gabriele e dei calciatori Noto Federico e Ranucci Luca, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 400,00.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

**RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL.CITTA DI PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ILARI EMILIANO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 13/11/2019 (Gara: FORMIA CALCIO A.S.D. – POL.CITTA DI PALIANO del 10/11/2019 – Campionato Eccellenza)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

**RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MATTEO DANIELE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019 (Gara: HERMADA – REAL LATINA del 27/10/2019 – Campionato Prima Categoria)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Matteo Daniele a 3 gare.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

## **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,  
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CAPPARELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. F.C. APRILIA RACING CLUB SRL, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10.2 DEL C.U. N. 1 S.G.S. S/S 19/20 DEL 02/07/2019.**

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di esposto nei confronti del sig. Marco Capparella, Rappresentante legale della società F.C. Aprilia Racing Club Srl, per aver organizzato, nel corso della corrente stagione sportiva, un Open Day (ovvero un evento con fini promozionali del club rivolti ai nati dal 2017 al 2014), da svolgersi nella giornata del 18 luglio 2019, presso il centro sportivo "La Pineta dei Liberti" sito in Aprilia (RM), senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. - F.I.G.C. del Lazio, territorialmente competente.

Secondo la Procura, il sig. Marco Capparella, Rappresentante legale della società F.C. Aprilia Racing Club Srl, avrebbe effettivamente organizzato un Open Day senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. - F.I.G.C. del Lazio, territorialmente competente.

Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Marco Capparella, per violazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2 del CU n. 1 S.G.S. s/s 19/20 del 02/07/2019.

Alla riunione fissata per la discussione del deferimento, presenti i rappresentanti dei deferiti, la Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per giorni 15 a carico del legale rappresentante Marco Capparella e l'ammenda di € 150,00 a carico della società.

La difesa si riportava alla memoria difensiva presentata con cui aveva affermato l'assoluta estraneità dei deferiti rispetto agli addebiti.

In particolare riteneva che non fosse provato l'addebito, che la manifestazione svoltasi e contestata non fosse da considerarsi un "open day" ed inoltre che la disposizione violata mancasse di cogenza e quindi non fosse suscettibile di sanzione.

Invocava quindi il proscioglimento dei deferiti.

Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento emergano "per tabulas".

La disposizione in questione obbliga le società che intendano organizzare dei cosiddetti "open day" a comunicarli previamente al Settore giovanile e Scolastico.

I volantini prodotti dall'Organo requirente e non contestati nella loro materialità dai deferiti, indicano chiaramente come la manifestazione organizzata dalla società venga definita "open day" richiamando nei partecipanti univocamente un certo tipo di manifestazione tesa a perseguire determinati scopi.

La difesa che indica invece come si sia svolta una manifestazione diversa non coglie nel segno in quanto non serve nemmeno accertare quali siano state le modalità dell'evento ma basta verificare come questo sia stato percepito esternamente e sul punto non può esservi dubbio.

La norma violata tende appunto a fornire agli Organi Federali competenti un censimento delle manifestazioni non agonistiche organizzate verso l'esterno dalle società affiliate, scopo che chiaramente l'omissione di comunicazione ha impedito.

Le sanzioni invocate appaiono, stante la tenuità del fatto, lievemente eccessive per quanto attiene la società e vanno comminate come da dispositivo

Tutto ciò premesso il Tribunale

### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l'effetto di irrogare nei loro confronti le sanzioni dell'inibizione per giorni 15 a carico del legale rappresentante pro tempore, sig. Marco Capparella, e dell'ammenda di euro 100,00 a carico della società F.C. Aprilia Racing Club S.r.l..  
Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

#### PROGRAMMA GARE DI RECUPERO DEL 04 DICEMBRE 2019

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE			
	CAMPO	DATA	ORA
ROCCASECCA PRIVERNO = CITTA' DI BASSIANO	"SAN LORENZO" - VIA PRIVERNO, SNC PRIVERNO	04/12/2019	15.00

#### VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE DEL 23 NOVEMBRE 2019

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE			
	CAMPO	DATA	ORA
VIS SEZZE = PONTINIA	"LE FONTANELLE" - VIA FONTANELLE, SNC SEZZE	23/11/2019	15.00

**Publicato in Latina il 22 novembre 2019**

IL SEGRETARIO  
Nadia Santarelli

IL DELEGATO PROVINCIALE  
Gian Carlo Bersanetti